



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 125 DEL 01/03/2017

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”; ART. 10 - VARIAZIONE VIGENTE GRADUATORIA A SEGUITO DI ESCLUSIONE RICHIEDENTE PER MANCANZA DEI REQUISITI PER L'E.R.P.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
POLITICHE PER LA CASA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la vigente graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. del Comune di Cattolica, approvata con D. D. n. 426 del 21/06/2016;

VISTO il vigente "Regolamento Comunale per la disciplina dell'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con D. C. C. n. 67 del 21/09/2009, c. m. con D. C. C. n. 79 del 28/10/2009, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2001;

RICHIAMATO l'Art. 10 del predetto regolamento: Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P., c. 9: "Il Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale e conseguente variazione della graduatoria.";

Richiamati:

- prot. 33503 del 15/09/2016, con il quale ACER comunicava al Comune di Cattolica la disponibilità di alloggio ERP n. 010800 0003 di mq. 61,65, che, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato Regolamento comunale per la disciplina dell'accesso all'ERP è assegnabile ad un nucleo di n.° 3 persone;

- prot. 34708 del 22/09/2016, con il quale in Comune di Cattolica, ufficio Casa, comunicava al sig./sig.ra H. N., nucleo risultante primo in graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. del Comune di Cattolica, approvata con D. D. n. 426 del 21/06/2016, la disponibilità dell'alloggio in parola, richiedendo la presentazione della documentazione atta a comprovare i punteggi acquisiti;

- prot. 37915 del 13/10/2016, con il quale l'interessato/a presentava la documentazione richiesta;

- prot. 36828 del 05/10/2016, con il quale l'ufficio casa del Comune di Cattolica segnalava al sig./sig.ra H. N. che la documentazione presentata non soddisfaceva le prescrizioni dettate dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'accesso all'ERP e che pertanto si sarebbe proceduto all'esclusione della richiedente dalla predetta graduatoria, concedendo, al contempo, il termine previsto dal Regolamento per la presentazione di controdeduzioni;

- prot. 37915 del 13/10/2016 con il quale l'interessato/a presentava ulteriore documentazione;

- prot. 38913 del 21/10/2016 con la quale il Comune di Cattolica comunicava al predetto/a che l'ulteriore documentazione presentata non colmava la carenza riscontrata e che pertanto veniva confermata l'esclusione del nucleo dalla vigente graduatoria per l'ERP approvata con determina dirigenziale n. 426 del 21/06/2016;

- prot. 39191 del 24/10/2016 presentazione di ulteriore documentazione da parte dell'interessata relativa a: "Carta identità della figlia D. A. J.; sentenza sezione civile Tribunale di Rimini, depositata il 14/08/2012 relativa a contenzioso con ex marito V. H.; Decreto Tribunale Minorenni di Bologna n.° 197/2016 Vol. 1081 Cron, relativa a contenzioso con padre seconda figlia, rapporti di lavoro;
- prot. 42637 del 18/11/2016, da parte di Studio Legale M., veniva presentata richiesta di revoca del provvedimento emesso dal Comune di Cattolica, sostenendo la validità permanente del documento / carta di soggiorno presentato in prima istanza;
- prot. 42842 del 21/11/2016, il Comune di Cattolica richiedeva informazioni al Questore di P., che aveva rilasciato la Carta di Soggiorno il 22/02/2003, rinnovata il 26/04/2011 e riportante come data di scadenza il 28/03/2016; in particolare il Comune richiedeva: "se la Carta di Soggiorno rilasciata dalla questura di Pesaro al/alla sig./sig.ra N. H. – deve essere considerata a tempo indeterminato, come riporta la dicitura posta sulla stessa carta in alto (A TEMPO INDETERMINATO – PERMANENTE) - o se deve essere considerata scaduta in data 28/03/2016 come risulta dalla data apposta in fondo al documento;
- prot. 0043134 del 22/11/2016 di risposta della Questura di Pesaro::
 "OMISSIS N. H. è titolare della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE nr. I716280 di validità quinquennale, conforme all'art. 10 del D. Lgs. 30/97, rilasciata dalla Questura di Pesaro e Urbino in data 26.04.2011 e scaduta il 28.03.2016. (...)
 La dicitura 'a tempo indeterminato', che compare in intestazione del documento, è dovuta al fatto che fino a pochi mesi or sono il Ministero dell'Interno non aveva ancora predisposto un modello su cui stampare le carte di soggiorno per familiare di cittadino UE, per cui era stato disposto di utilizzare all'uopo il vecchio modello della carta di soggiorno per stranieri (a tempo indeterminato), caduto in disuso con l'avvento del documento elettronico per questi ultimi, disciplinati dal D. Lgs. 286/1998.";
- prot. 43564 del 25/11/2016: il Comune di Cattolica rispondeva allo studio Legale M., riportando la comunicazione della questura di Pesaro e confermando, pertanto, l'esclusione del/della sig.ra H. dalla vigente graduatoria per l'ERP ai sensi dell'art. 10.9 del Regolamento comunale;
- prot. 44010 del 29/11/2016, e prott. 45738 e 45739 del 14/12/2016, richiesta dell'interessata di accesso agli atti, documentazione consegnata dal servizio all'URP del Comune di Cattolica rispettivamente in data 09/12/2016 e ritirata il 12/12/2016 e consegnata il 27/12/2016 e ritirata il 24/01/2017;
- prot. 47544 del 30/12/2016: perveniva notifica di ricorso al Tar;

Richiamata, inoltre, l'ordinanza n. 00056/2017 REG.Prov.Cau - n. 00055/2017 Reg. Ric del 15/02/2017, camera di consiglio del 14.2.2017, con la quale il TAR E.R., rigettava l'istanza cautelare presentata per conto dell'interessata, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che a norma dell'art. 10 c. 9 del vigente regolamento comunale per l'ERP: "Il Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale e conseguente variazione della graduatoria.";

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, ai sensi del predetto Regolamento comunale per l'ERP, art. 10, di procedere alla conseguente variazione della vigente graduatoria per l'ERP;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, a norma del “Regolamento Comunale per la disciplina dell'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica”, approvato con D. C. C. n. 67 del 21/09/2009, c. m. con D. C. C. n. 79 del 28/10/2009, Art. 10 - Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P., c. 9”, alla variazione della vigente graduatoria per l'E.R.P., approvata con D. D. n. 426 del 21/06/2016, depositata agli atti d'ufficio, a seguito di esclusione di richiedente H. N., risultato/a non in possesso dei requisiti per l'E.R.P., così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;
- 2) di notificare il presente provvedimento agli interessati informando al contempo che e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 gg. o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data della notifica del presente provvedimento;
- 3) - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

POLITICHE PER LA CASA

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 01/03/2017

Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)